



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese

Risoluzione n. 271187 del 14 dicembre 2015

Oggetto: Attività di commercio su area pubblica – Quesito in materia di sanzioni

Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale codesto Comune chiede un parere in merito alle sanzioni previste in caso di violazione della disciplina in materia di commercio sulle aree pubbliche.

Fa presente, nello specifico, che la normativa regionale, ossia l'articolo 143, comma 1, della legge (...) prevede, oltre al pagamento di una sanzione, il sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci, nonché degli automezzi usati dai sanzionati, a differenza della normativa statale che prevede, oltre alla sanzione, la sola confisca delle attrezzature e della merce.

Chiede, pertanto, se l'autorità Amministrativa Comunale, possa valutare discrezionalmente l'adozione del procedimento di confisca, ovvero non procedere a tale misura stante la circostanza che il sanzionato ha già provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria, peraltro di importo alquanto elevato, tenuto conto, altresì, che le sanzioni pecuniarie di tale specie non vengono quasi mai versate poiché gli operatori commerciali abusivi si presentano nullatenenti e indenni da pignoramenti al momento dell'esecuzione coattiva.

Al riguardo, la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.

Si richiama, in via preliminare, l'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 1998, il quale recita che *“Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce”*.

Appare evidente, pertanto, che la disposizione citata fa espresso riferimento esclusivamente alle “attrezzature” e tra queste non è annoverabile il veicolo.

Di conseguenza, la scrivente Direzione non può che ribadire quanto peraltro già espresso con parere n. 174133 del 28-9-2015, che si allega, ovvero che ai sensi della disciplina nazionale vigente non è ammissibile procedere al sequestro ed alla successiva confisca del mezzo utilizzato dall' esercente sull'area pubblica.



2

Fermo quanto sopra, la scrivente, però, non può che prendere atto del fatto che la legge n. 1 del 2007 della Regione (...) risulta attualmente vigente e prevede anche il sequestro cautelare degli automezzi usati dai sanzionati.

Pertanto, ad avviso della scrivente, codesto Comune non potrebbe esimersi dall'applicare tale norma nel proprio ambito territoriale, salvo interpretare la disposizione come riferita solo a specifiche esigenze cautelari, e pertanto non automatica, e comunque da far cessare o non applicare ove, come nel caso di specie, tale esigenza cautelare possa ritenersi venuta meno anche per effetto dell'intervenuto pagamento della sanzione.

La presente nota è comunque inviata anche alla Regione (...), alla quale si ritiene di evidenziare che la citata disposizione regionale in materia di sanzioni, ove interpretata in maniera difforme dalla corrispondente disposizione statale, determinerebbe una inevitabile disparità di trattamento che, ad avviso della scrivente, non è giustificabile neanche in termini di esigenze di tutela di motivi imperativi di interesse generale e di proporzionalità della misura stessa.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio